

CITTA' DI CAVE

(PROVINCIA DI ROMA)



REGOLAMENTO

PER L'USO DA PARTE DI TERZI DEL

PALAZZETTO DELL'ARTE

Approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 25/11/2010

Modificato con deliberazione di C.C. n.6 del 29/01/2013

REGOLAMENTO PER L'USO DA PARTE DI TERZI DEL PALAZZETTO DELL'ARTE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Cave, al fine di promuovere e valorizzare la cultura nel territorio comunale con particolare riguardo alle arti figurative ed alle attività artigianali, mette a disposizione degli interessati appositi spazi all'interno del Palazzetto dell'Arte, per esposizioni temporanee.

I suddetti spazi potranno ospitare le seguenti attività:

- mostre organizzate direttamente dal Comune;
- mostre organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni, fondazioni, ecc.
- mostre di terzi cui viene concesso l'uso degli spazi.

Art. 2 – Responsabilità della struttura

La gestione delle sale è affidata al Dirigente preposto al Servizio Cultura.

Art. 3 - Forme di attività

Gli spazi espositivi all'interno del Palazzetto dell'Arte potranno essere adibiti a sede di mostre temporanee (di carattere artistico, storico, bibliografico, documentario, etnografico, socio-culturale e didattico) organizzate e gestite da enti pubblici e privati, gruppi, associazioni, fondazioni, società, singole persone che ne facciano richiesta secondo le norme previste dal presente regolamento.

Sono ammesse mostre di prodotti artistici e/o artigianali.

Le attività promosse direttamente dal Comune hanno la precedenza su iniziative proposte da terzi.

Art. 4 - Modalità di concessione delle sale

La concessione del Palazzetto dell'Arte è demandata al competente ufficio comunale che segue il criterio dell'ordine di presentazione basato sulla data di protocollo delle richieste e della rotazione nell'uso.

L'utilizzo del Palazzetto dell'Arte è soggetto al pagamento di una somma al Comune, il cui ammontare viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, nello stesso atto potrà anche essere prevista la possibilità del versamento di una cauzione.

Gli spazi espositivi sono concessi a titolo gratuito per le iniziative organizzate dalle scuole cittadine e per le iniziative proposte da associazioni ad esclusivo scopo di beneficenza.

Gli spazi espositivi sono concessi gratuitamente alle Associazioni , per presentazioni delle attività dalle stesse svolte, attraverso mostre, incontri, dibattiti, etc. rimanendo esclusa qualsiasi forma di vendita di prodotti. In tal caso l'unico fine dell'uso della struttura ammesso è la promozione culturale.

Le richieste di utilizzo devono pervenire all'ufficio preposto del Comune, redatte su apposito modulo completato in ogni sua parte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dell'esposizione proposta.

Le domande devono essere corredate da una relazione sull'iniziativa proposta che illustri i contenuti, l'oggetto e le finalità dell'esposizione. Nel caso di esposizione d'arte o d'artigianato dovranno pure essere prodotti il curriculum professionale dell'espositore e la documentazione comprendente almeno 5 fotografie delle opere più significative da esporre.

L'iter amministrativo si concluderà con un atto di concessione o con un provvedimento motivato di diniego, entro 30 (trenta) giorni dalla data del protocollo comunale della richiesta. Solo dietro presentazione della ricevuta di versamento delle somme obbligatorie, il Servizio Cultura provvederà a consegnare le chiavi della struttura che non potranno essere duplicate per alcun motivo. Il soggetto al quale viene concesso l'utilizzo della struttura si impegna a custodire e restituire i locali entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di concessione degli stessi.

La concessione della struttura sarà rifiutata o revocata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento di eventuali tariffe, che non abbiano risarcito eventuali danni causati, che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la sala è stata richiesta e concessa o che nelle richieste abbiano fornito informazioni mendaci o che non abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Disdette della richiesta di utilizzo o spostamenti di date dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione comunale con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della mostra. In caso contrario il richiedente sarà tenuto al pagamento per intero della somma dovuta per il periodo di utilizzo.

In caso di spostamento di data per mostre già autorizzate, il provvedimento risulta automaticamente valido per un successivo utilizzo, compatibilmente con la disponibilità di spazi, purché il differimento della mostra non sia superiore a 90 (novanta) giorni.

Restano comunque a carico degli utilizzatori le spese di pulizia delle sale mostre, anche in caso di concessione gratuita degli spazi espositivi.

Per eventuali richieste di utilizzo delle sale i cui contenuti esulano da quanto previsto in questo regolamento, deciderà con apposito atto deliberativo la Giunta comunale.

Art. 5 - Patrocinio e gratuità

Le mostre ospitate hanno automaticamente il patrocinio del Comune e pertanto l'espositore è autorizzato all'uso dello stemma dell'Ente e della dicitura "Città di Cave" su stampati inerenti la mostra.

Il patrocinio del Comune non implica alcun impegno finanziario, organizzativo o di assistenza specialistica da parte degli uffici comunali competenti.

Art. 6 - Responsabilità e obblighi

L'espositore si impegna a riconsegnare gli spazi espositivi così come ottenuti.

Sarà altresì ritenuto responsabile a tutti gli effetti di legge di ogni danno che dovessero subire persone o beni di proprietà comunale o comunque presenti nei locali, per effetto o in conseguenza dell'uso degli stessi. Sarà pertanto tenuto a risarcire l'Amministrazione comunale per eventuali danni arrecati alla struttura durante il relativo utilizzo.

Il servizio di custodia delle degli spazi interni alla struttura relativo alle opere esposte è a completo carico e cura dell'espositore.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture, alle attrezzature ed alle opere esposte di proprietà dei richiedenti. Al Servizio Cultura o al personale delegato del Comune andranno segnalati i danni e le anomalie riscontrate prima dell'inizio dell'attività espositiva e quelli verificatisi durante la stessa, senza alcuna responsabilità da parte del comune per un eventuale ritardo rispetto alla data di inizio della mostra.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle mostre e provocati dall'imprudenza degli espositori.

Gli espositori sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo degli spazi durante il periodo di concessione loro assegnato, nonché sono responsabili dei danni cagionati alle strutture, secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C., e a terzi ad opera di chiunque sia presente all'interno del Palazzetto dell'Arte durante il periodo assegnato.

E' fatto divieto agli espositori a cui è stata assegnata la struttura di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente gli spazi per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato concesso l'utilizzo da parte del Comune. Il Palazzetto dell'Arte può essere utilizzato solo dagli espositori a cui è stato assegnato dal Comune. E' pertanto vietata da parte degli espositori la cessione o il consenso all'utilizzo a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (gratuito, subaffitto, ecc.) degli spazi loro assegnati.

Non è consentito, se non a seguito di esplicita autorizzazione dell'amministrazione comunale, apportare modifiche alla disposizione delle attrezzature in dotazione al Palazzetto dell'Arte. Gli espositori che utilizzano attrezzature proprie dovranno provvedere alla loro rimozione al termine dell'utilizzo. L'attività di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili in dotazione alla struttura o di proprietà dell'espositore, di qualsiasi opera esposta, nonché l'esecuzione e verifica del loro corretto montaggio è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente utilizzatore.

E' assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sia nei muri, sia nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi all'uopo predisposti.

L'uso della struttura comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte dell'assegnatario di tutte le norme e disposizioni del presente regolamento e quelle da esso richiamate, norme che saranno comunque allegate al modello di domanda che il richiedente è tenuto a compilare e che saranno da lui sottoscritte per accettazione.

L'utilizzo si intenderà effettuato a rischio e pericolo dell'espositore con esclusione di ogni responsabilità di sorta da parte del Comune e dei suoi coobbligati.

L'espositore è responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni conseguenza dovuta al mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte dell'espositore potrà essere presentato al Comune per quanto sopra esposto e comunque per la revoca degli spazi espositivi per cause di forza maggiore (per forza maggiore si intende a titolo di esempio un evento imprevedibile ed urgente dovuto a calamità naturale o sanitaria, sciopero, inagibilità dei locali, necessità del Comune, ecc.).

Art. 7 – Durata delle mostre- Orari di apertura

Il periodo di concessione della struttura, in caso di mostre organizzate da terzi copre un periodo della durata di giorni 13 (tredici), con inizio il giovedì e con il termine il martedì, e sarà comprensivo dei giorni necessari per montaggio, inaugurazione, periodo espositivo e smontaggio.

Di norma l'orario di apertura e chiusura delle mostre deve essere ricompreso tra le ore 9,00 e le ore 21,00.

Art. 8 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il comune e l'espositore è competente il foro di Tivoli.